



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

PROGETTO DI LEGGE

**"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E
REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO"**

Articolo 1

(Obiettivo della legge)

1. La presente legge si propone di prevenire e contrastare il crimine del genocidio.

Articolo 2

(Genocidio)

1. È punito con la prigionia di settimo grado chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale:
 - a) cagiona lesioni fisiche o mentali gravi a persone appartenenti al gruppo stesso;
 - b) commette atti diretti a cagionare la morte di persone appartenenti al gruppo stesso;
 - c) sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso;
 - d) impone o attua misure dirette a impedire o limitare le nascite all'interno del gruppo stesso;
 - e) trasferisce minori appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso ad un altro gruppo.
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dai fatti previsti al comma 1 deriva la morte di una o più persone.

Articolo 3

(Accordo per commettere genocidio)

1. Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei misfatti previsti nell'articolo 2 e il misfatto non è commesso, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'accordo, con la prigionia di terzo grado.

Articolo 4

(Istigazione e apologia del genocidio)

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno dei misfatti previsti nell'articolo 2 è punito, per il solo fatto della istigazione, con la prigionia di quarto grado.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno dei misfatti previsti nell'articolo 2.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

3. Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso servendosi delle comunicazioni sociali.

Articolo 5
(Giurisdizione sammarinese)

1. Salvo quanto previsto nelle Convenzioni internazionali, è soggetto alla legge sammarinese chiunque commette, anche fuori dal territorio dello Stato, uno dei misfatti previsti dagli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 6
(Estradizione)

1. Ai fini dell'estradizione, i misfatti previsti dalla presente legge non sono considerati reati politici.

Articolo 7
(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.